OR.S.A. Ferrovie
Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base
SEGRETERIA GENERALE

09 GIU. 2015

Prot. N° 60

Rail Cargo Carrier
Rail Cargo Group

Rif.:
Verbale n°: Documento1

VERBALE DI RIUNIONE

Oggetto: Incontro O.R.S.A. Ferrovie del 08/06/2015

Data: 08/06/2015

Luogo: Verona

Sono intervenuti le seguenti figure aziendali:

- **Resp. PR**
  Ing. Corazzi Mario
- **Resp. OR**
  Sig. Scutellà Fortunato
- **Addetto Ufficio HR**
  Dr. Asciuti Mario

Sono intervenuti le rappresentanze sindacali:

- **Segr. Reg. Friuli**
  Sig. Pica Mario
  Sig. Vallin Daniele

- **Segr. Reg. Comp. Veneto**
  Sig. Spolaor Nicola
  Sig. Gubitta Igor
  Sig. Malacrida Nereo

- **Segr. Generale**
  Dr. Maltese Giuseppe
  Sig. Trevisan Alessandro
  Sig. Pischedda Giorgio

- **RSA ORSA Ferrovie**
  Sig. Destro Giovanni

- **Uditore**
  Sig. Rivano Fabio

Ordine del giorno

L'ordine del giorno prevede l'esame dei seguenti punti ed i relativi impegni:

1. **Sottoscrizione Contratto Aziendale Rail Cargo Italia Srl**

La segreteria Generale O.R.S.A.Ferrovie sottoscrive in data odierna "Contratto Aziendale Societa' Rail Cargo Italia S.r.l." e non il 'ACCORDO DI PRODUTTIVITA' ALLEGATO

2. **Nomina RSA**

In data odierna Le rappresentanze O.R.S.A. Ferrovie Friuli Venezia Giulia e Veneto comunicano rispettivamente la nomina dei due ulteriori RSA:

- Latorraca Ottavio
- Rivano Fabio

2.1 Calendario incontri

Alla luce delle risultanze dell'incontro odierno, le Parti decidono di reincontrarsi per la discussione dei seguenti argomenti:

Entro il giorno 15/07/2015

Problematiche Trieste (Mansioni e utilizzo Personale);
Pausa refezione e buoni pasto;
Retribuzione trasferte
Turni di lavoro PDM e TPT;
Utilizzazione PDM;
Copertura assicurativa e tutela legale del Personale
Trasferimenti personale

Rail Cargo Carrier
Rail Cargo Group

Firme dei presenti

- **Resp. PR**

  Ing. Corazzi Mario

  _____

- **Resp. OR**

  Sig. Scutellà Fortunato

  _____

- **Addetto Ufficio HR**

  Dott. Asciuti Mario

  _____

- **Segreteria Generale ORSA Ferrovie**

  Dott. Maltese Giuseppe

  _____

- **RSA ORSA Ferrovie**

  Sig. Destro Giovanni

  _____

OR.S.A. Ferrovie
Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base
SEGRETERIA GENERALE

17 GIU. 2015

Prot. N° 64

CONTRATTO AZIENDALE
SOCIETÀ RAIL CARGO ITALIA S.R.L.

(Integrativo e di confluenza al CCNL Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012)

Addì 03/08/2012 in Novi Ligure

La Società Rail Cargo Italia S.r.l. rappresentata da:

Leo Herze	(Amministratore Delegato)
Michael Brandt	(Amministratore Delegato)
Angelo Nelli	(Direttore Risorse Umane & Organizzazione)
Giancarlo Pancaldi	(Senior Advisor)
Roberto Macagno	(Senior Advisor)

e le Segreterie Regionali di:

FILT-CGIL rappresentata da:	Antonio Corradi Mauro Poggio Giuseppe Santomauro
FAST-CONFSAL rappresentata da:	Carmine Esposito Giovanni Ricci Filippo Leto

Congiuntamente alle RSA:

Simone Fornaca
Vladimiro Viterbo
Giancarlo Pietrantoni

hanno sottoscritto in data odierna il presente Contratto Aziendale Rail Cargo Italia Srl ., integrativo e di confluenza al CCNL Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, contestualmente all'Accordo di Produttività Rail Cargo Italia Srl, che ne forma allegato e parte integrante.

Premessa

Il percorso industriale e contrattuale della Società Rail Cargo Italia S.r.l. si inserisce nel quadro dei significativi mutamenti che hanno caratterizzato la situazione strutturale nel comparto dei trasporti ed in particolare dei processi competitivi imposti dal libero mercato e dall'Unione Europea i necessari/conseguenti cambiamenti organizzativi e tecnologici che contraddistinguano le prospettive produttive delle aziende del settore.

Il CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 è per le parti stipulanti il presente accordo il riferimento contrattuale collettivo con l'obiettivo di dare una risposta immediatamente esigibile e assicurare la coerenza alle esigenze dello specifico contesto produttivo della Società Rail Cargo Italia S.r.l.

Pertanto, dalla data di applicazione del presente Contratto Aziendale cessa nella Società Rail Cargo Italia s.r.l. l'applicazione del CCNL Logistica e Trasporto Merci e viene applicato, in sua sostituzione, il CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, secondo le modalità attuative, integrative e di confluenza definite dal presente Contratto stesso.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto Aziendale Rail Cargo Italia S.r.l., integrativo e di confluenza al CCNL Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, è stipulato dalle parti in attuazione dell'art. 2 bis, punto 4 del medesimo CCNL e si applica a tutti i dipendenti della Società Rail Cargo Italia S.r.l.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Aziendale Rail Cargo Italia S.r.l., decorre dal 1° Settembre 2012 con durata sino al 31 dicembre 2014, con procedura di rinnovo disciplinata dall'art. 5 del medesimo CCNL.

In relazione a detta procedura di rinnovo, le parti convengono:

a) Al fine di verificare gli effetti economici e normativi del periodo di prima applicazione, di incontrarsi nel mese di gennaio 2013.
b) Qualora una delle parti firmatarie del presente accordo lo richieda, potrà essere prevista una verifica anche prima della scadenza suindicata.
c) All'inizio del semestre precedente alla scadenza del presente accordo ed in esito alle verifiche di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché delle ulteriori verifiche che saranno svolte successivamente dalle parti in relazione all'evoluzione del quadro normativo ed economico del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie che sarà determinato dai percorsi negoziali di cui ai punti 6 e 7 della Premessa al medesimo CCNL, le parti sottoscrittrici il presente accordo svolgeranno specifico confronto per l'adozione a regime dell'assetto contrattuale di cui agli artt. 2, 2 bis, 3, 4 e 5 del CCNL applicato.

Si concorda altresì che, ferma restando la decorrenza del 1° settembre 2012, l'applicazione operativa del presente contratto potrà subire una dilazione massima di 4 mesi per la messa a regime dei sistemi informativi utili al calcolo ed all'erogazione delle spettanze variabili emergenti dalla nuova struttura organizzativa e retributiva dei turni di lavoro.

Capitolo 1 SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

ART 1. INFORMAZIONE E CONTRATTAZIONE

Il sistema delle relazioni industriali nell'ambito della Società Rail Cargo Italia S.r.l. si articola in due fasi distinte:

- fase della informazione;
- fase della contrattazione.

Informazione.

Ad integrazione di quanto stabilito al Capo I del CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie, l'informativa comprenderà anche:

a) Eventuali evoluzioni assetto societario;
b) Linee strategiche di carattere produttivo e commerciale;
c) Modifica della macrostruttura organizzativa;
d) Attività date in appalto;
e) Percorsi formativi;
f) Dati sulla consistenza di personale;
g) Progetti di azioni positive;
h) Gli obiettivi di produzione e produttività;
i) Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
j) Le ricadute relative alla modifica delle strutture organizzative.

Contrattazione.

Nell'ambito del sistema dei rinvii previsti al Capo I del CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie la contrattazione si articola come segue:

a) norme applicative della disciplina del lavoro;
b) disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
c) criteri definizione del premio risultato;
d) ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
e) Promozione dell'occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
f) Formazione e riconversione professionale comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell'art. 40 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie;
g) Criteri di programmazione/turnazione e fruizione delle ferie;
h) articolazione dei regimi dell'orario contrattuale;
i) organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni;
j) effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, dalle innovazioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario;
k) linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.

ART 2. PROCEDURA NEGOZIALE

L'avvio del confronto sulle materie oggetto di informazione/contrattazione avverrà come di seguito disciplinato e potrà essere preceduto da una fase propedeutica nei confronti delle O.S. stipulanti, delle strutture sindacali territorialmente competenti e delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU).

a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente accordo, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;

b) l'avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni lavorativi feriali;

c) in caso di mancato accordo, trascorsi cinque giorni si potrà procedere alla prima azione di sciopero.

Resta inteso che nel corso della procedura sopra individuata, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.

ART 3. COSTITUZIONE RSU

Le parti si impegnano a incontrarsi entro il corrente anno allo scopo di definire le modalità di costituzione delle RSU in attuazione degli artt. 9, 10 e 10 bis del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.

ART. 4 DIRITTI SINDACALI

Per quanto non diversamente previsto al presente Capitolo 1 si applica quanto disciplinato dalla Parte II del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie.

Capitolo 2 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 5 ASSUNZIONI PERSONALE MOBILE

Per le assunzioni nei profili del Personale Mobile e Operativo, la Società utilizzerà un contratto a tempo indeterminato al termine di un precedente contratto di inserimento della durata di 18 mesi, durante il quale il personale stesso è tenuto a conseguire anche ulteriori abilitazioni proprie del profilo ed è soggetto al periodo di prova di cui all'art. 18 bis del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie.

Il contratto di inserimento, disciplinato ai sensi dell'art. 21 del CCNL citato, avverrà con la qualifica di Tecnico Polifunzionale Treno livello C.

Il conseguimento dell'abilitazione alla figura professionale di macchinista (Licenza + certificato complementare) determina l'assunzione a tempo indeterminato, con il periodo di prova soddisfatto nel corso del precedente contratto di inserimento, e il contestuale passaggio al livello B, parametro B3.

Capitolo 3 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

ART. 6 CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. Ai lavoratori della Società Rail Cargo Italia S.r.l. è applicato l'inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti all'art. 27 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie a decorrere dal 1° settembre 2012, modificato e integrato dalle parti con quanto riportato al successivo punto 3 del presente articolo in attuazione del punto 1.6 del richiamato art. 27 CCNL.

2. Per l'individuazione del parametro retributivo all'interno del livello professionale, si tiene conto dell'anzianità maturata nelle qualifiche professionali di provenienza. Tale anzianità è utile anche nei successivi passaggi di parametri retributivi all'interno del livello di inquadramento iniziale.

3. Le parti, considerate le premesse del presente Accordo, hanno inteso integrare l'art. 27 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie con le seguenti figure professionali e/o declaratorie:

Livello C – Tecnici

Figure Professionali

- TECNICO POLIFUNZIONALE TRENO

Lavoratore con abilitazione a:

- ✓ Modulo A, Modulo D, competenze proprie del personale che svolge attività di "Formazione Treni e Accompagnamento Treni";
- ✓ Modulo B e Modulo C, competenze proprie del personale che svolge attività di "Verifica";

Declaratoria:

Assicurare le operazioni di:

- aggancio/sgancio rotabili;
- apposizione e ritiro dei fanali di coda;
- prova del freno;
- dirigenza, sorveglianza e comando delle manovre;
- formazione treno e verifica del materiale rotabile;
- assistenza all'agente di condotta nei casi previsti;
- assicurare l'arresto e l'immobilizzazione del treno in caso di emergenza.

Livello B – Tecnici Specializzati

Figura Professionale

- MACCHINISTA

Macchinista, lavoratore con abilitazione a:

- ✓ Modulo A, Modulo D, competenze proprie del personale che svolge attività di "Formazione Treni e Accompagnamento Treni";
- ✓ Modulo B e Modulo C, competenze proprie del personale che svolge attività di "Verifica";
- ✓ Licenza + Certificato Complementare

Declaratoria:

- ✓ Condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sulle linee dell'Infrastruttura Nazionale opportunamente autorizzate all'I.F.. Effettuano visite di controllo, di accertamento e di intervento tecnico ai mezzi di trazione e sul materiale rimorchiato. Esegue la prova freno ai treni, le operazioni relative alla formazione del treno e le verifiche tecniche al carico ed al materiale rotabile.
  In caso di equipaggio con due macchinisti assicura le operazioni di aggancio/sgancio rotabili e apposizione e ritiro dei fanali di coda;

Passaggio di parametro

Fermo restando quanto definito dal CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie, si conviene che per la figura professionale di Macchinista il passaggio dal parametro retributivo B3/B2 al parametro retributivo B1, è comunque anticipato al conseguimento della prescritta abilitazione a I^ agente e al conseguimento delle abilitazioni da T.P.T.

Figura Professionale

- ADDETTO SALA OPERATIVA

Declaratoria:

Assicurare la regolarità della turnazione e del programma di circolazione previsto, elaborato dal Coordinatore e dal Programmatore di sala

Livello A – Direttivi – Esperto/Impiegato Direttivo

- FORMATORE D'AULA
- PROGRAMMATORE DI SALA OPERATIVA;
- GESTIONE ACQUISTI

Quadri - Posizione Retributiva Q2

Declaratoria

Lavoratori che svolgono con autonomia decisionale, facoltà d'iniziativa e discrezionalità nell'attuazione delle direttive aziendali, attività che prevede alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell'ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Rientrano in tale livello i seguenti lavoratori:

Figure Professionali

- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;
- RESPONSABILE GESTIONE ROTABILI;
- RESPONSABILE STAFF AMMINISTRATIVO;
- RESPONSABILE RETE COMMERCIALE E VENDITA
- RESPONSABILE FORMAZIONE,
- RESPONSABILE INFORMATION TECHNOLOGY
- RESPONSABILE SALA OPERATIVA

Quadri - Posizione Retributiva Q1

Declaratoria

Lavoratori che svolgono funzioni con ampia autonomia decisionale, facoltà d'iniziativa e potere discrezionale nell'attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono altissima professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecniche complesse, nonché i lavoratori che in possesso di altissima professionalità e competenze forniscono contributi altamente specializzati e rilevanti per la definizione e la realizzazione degli obiettivi aziendali.

Figure Professionali

- RESPONSABILE SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E QUALITÀ;
- CAPO REPARTO OPERATIVO;
- CAPO REPARTO TECNICO;
- CAPO REPARTO RU

Capitolo 4 Orario di Lavoro

ART. 7 ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro nella Società Rail Cargo Italia S.r.l. è disciplinato ai sensi dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, fatto salvo quanto diversamente convenuto di seguito dalle parti in attuazione dell'art. 2 bis del medesimo CCNL.

1. ***Disciplina Generale***

1.1. A decorrere dal 1° settembre 2012, a seguito dell'adozione dell'orario ordinario di lavoro settimanale a 38 ore sono assorbite le R.O.L. previste dal precedente contratto di lavoro.

1.2. Relativamente al punto 1.10 dell'art. 28 CCNL Mobilità / Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie, la durata del riposo minimo giornaliero è fissata in:

a) Turno in terza:
- 8 ore tra un servizio e l'altro
- 14 ore a seguito di un servizio notturno

b) Turno unico giornaliero:
- 12 ore consecutive
- 14 ore a seguito di servizio notturno

c) Turno in seconda:
- 8 ore tra un servizio e l'altro
- 14 ore a seguito di un servizio notturno

1.2.1. In caso di effettuazione di un servizio in un impianto diverso da quello della propria sede di lavoro formalmente assegnata, la durata del riposo giornaliero/settimanale di cui al precedente punto 1.2 lettere a) b) e c), decorre dall'ora di effettivo rientro in residenza del personale, ovvero dal termine del periodo di trasferta.

2. ***Disciplina speciale per il personale Mobile***

2.1. ***EQUIPAGGIO TRENO***

In attuazione dell'art. 28, punto 2.1, lettera d), 2° alinea, ultimo capoverso del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie, le parti convengono di prevedere, a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, i seguenti moduli di equipaggio treno:

2.1.1. Modulo di equipaggio composto da due macchinisti (MEC 2)

Tale equipaggio svolgerà le attività richieste dal turno di servizio, nell'ambito degli impianti e nei raccordi previsti dal PIR nei quali non sia prevista una organizzazione a terra da parte di Rail Cargo Italia S.r.l., in funzione delle esigenze di produzione e delle

specificità territoriali e secondo la declaratoria professionale di cui al precedente art. 6 del presente accordo.

2.1.2. Modulo di equipaggio misto composto da un macchinista e un Tecnico Polifunzionale Treno (MEC 3)

- Il suddetto equipaggio opererà su linee attrezzate con SCMT o SSC e con mezzi di trazione attrezzati con SCMT o SSC e GSM/GSM-R.
- Le attività che il Tecnico Polifunzionale Treno effettuerà negli impianti di origine e destinazione dei treni saranno definite nell'ambito della formazione e programmazione dei turni di lavoro, in relazione alla collocazione e all'espletamento delle stesse all'interno della prestazione lavorativa, al netto dell' attività di Accompagnamento Treno, e secondo la relativa declaratoria professionale di cui al precedente art. 6 del presente accordo.
- L'Azienda terrà conto del suddetto modello organizzativo nel Documento di Valutazione dei Rischi all'interno del proprio Sistema di Gestione Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario e della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

2.2. ***ORARIO DI LAVORO***

2.2.1. In riferimento alla sezione specifica "SM" (Trasporto merci), art. 28 punto 2.7.D del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, per quanto concerne l'orario di lavoro (Paragrafi 2.7.D.1 , 2.7.D.2, 2.7.D.3., 2.7.D.4., 2.7.D.5 e 2.7.D.6), al fine di migliorare l'efficienza produttiva e favorire l'inclusione al CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, si concorda di definire i limiti di cui all'allegato "Accordo di Produttività " al presente Contratto.

2.2.2. Per quanto riguarda il riposo settimanale, art. 28 punto 2.4.3 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviaria, le parti definiranno la materia attraverso uno specifico accordo entro il 31 dicembre 2012.

2.2.3. Si concorda di inserire le seguenti regole per gestire il personale mobile in disponibilità, intendendo con tale termine, il periodo successivo al riposo giornaliero o settimanale in cui il personale, non assegnato ad un turno o provvisoriamente fuori turno, è a disposizione dell'azienda per garantire le seguenti prestazioni:

- attività in sostituzione di altro personale risultato improvvisamente assente, con la finalità di garantire comunque i servizi programmati;
- attività finalizzata a garantire i servizi non programmati.

Durante la disponibilità l'azienda può assegnare al lavoratore un servizio soltanto rispettando le seguenti norme e tempistiche:

- dalle ore 22.00 alle ore 8.00, non è ammesso comunicare alcun servizio;
- dalle ore 8.00 alle 22.00, il servizio deve essere comunicato con un anticipo minimo di 8 ore dall'inizio del lavoro e comunque di 8 ore prima del termine del riposo settimanale;

2.2.4. Le parti concordano che per quanto riguarda le "Variazioni del servizio", la Società e le RSA definiranno la materia entro il 31 Dicembre 2012

2.2.5. Si conviene che, per quanto riguarda impianti/località che necessiteranno dell'applicazione dell'istituto della "base operativa" di cui all'art. 28, punto 2.1, lettera d), primo alinea del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie, le parti definiranno la materia attraverso uno specifico accordo entro il 31 dicembre 2012.

ART.8. LAVORO STRAORDINARIO

1. In merito alle modalità applicative dell'articolo 29 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, per il Personale Mobile si conviene quanto segue:

   a) Ai fini del compenso per lavoro straordinario giornaliero, i limiti massimi del lavoro giornaliero programmato, sono quelli definiti all'art. 28 punto 2.7.D.1 paragrafo b) secondo alinea per la massima prestazione giornaliera diurna, all'art. 28 punto 2.7.D.1 paragrafo a) 5° e 6° alinea ottenuto come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, il punto b.1.1 e il punto b.1.4 per la massima prestazione giornaliera notturna.
   b) Qualora la prestazione giornaliera diurna programmata, per effetto di ritardo treno , intacchi la fascia 0.00 – 5.00, la prestazione massima, ai fini del compenso per lavoro straordinario giornaliero, diventa quella prevista per le prestazioni notturne, definite per il Personale Mobile al punto b.1.1 e b.1.4 dell'Accordo di Produttività.

ART. 9. GIORNI FESTIVI.

La festività del 29 giugno – Santi Pietro e Paolo - prevista al punto 2.1 dell'art. 30 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie è sostituita dalla festività del 5 Agosto – Madonna della Neve

ART.10. FERIE

1. Al personale in forza alla data di stipula del presente accordo competono le ferie retribuite nella misura stabilita dal punto b) dell'art. 31 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie.

2. Al personale, in aggiunta a quanto previsto al punto 1, a) e b), dell'art. 31 (Ferie) ed al punto 4 dell'art. 30 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, sono riconosciuti n° 3 permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie.
   Ai fini della maturazione dei permessi di cui sopra, nell'anno di assunzione e in quello di cessazione, resta inteso che la frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.

3. I permessi di cui al precedente punto, sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l'anno e, sono frazionabili a ora, solo per il personale non addetto alla circolazione dei treni con prestazione giornaliera articolata con orario spezzato, purché ciò avvenga all'inizio o al termine del turno di lavoro. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nel caso di

Capitolo 5 Svolgimento del Rapporto di Lavoro

ART. 11 PASTI AZIENDALI

1. Con riferimento all'art. 51 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, tenuto conto delle dimensioni dell'Azienda e delle continue probabili variazioni del servizio, vista la fluidità del trasporto Cargo, si conviene che per ogni giornata solare di effettiva presenza ai dipendenti verrà rilasciato un buono pasto del valore di € 8,80, ad esclusione del personale in posizione di trasferta a cui viene corrisposto quanto previsto dall'articolo 77 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie.
2. L'erogazione del buono pasto verrà accordato indistintamente a tutto il personale, indipendentemente dall'ora di inizio e fine dell'orario di lavoro o dalla tipologia del turno effettuato e a prescindere dalla distanza e/o dai tempi di percorrenza tra la località di dimora o di residenza del personale e la sede di lavoro.
3. Per il personale che opera in turni avvicendati nelle 24 ore di cui al punto 1.6 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, verrà accordato il riconoscimento di un buono pasto per ogni prestazione resa quando espleta nella stessa giornata solare il proprio servizio nel 1° turno (Mattina) e nel 3° turno (notte) ed ha come riposo giornaliero il 2° turno (pomeriggio).
4. Per il personale mobile che espleta servizio di A/R in un'unica giornata solare compete un ulteriore buono pasto del valore di € 8,80 oltre a quanto previsto al precedente punto 1.

ART. 12. SERVIZI FUORI RESIDENZA E VIAGGI FUORI SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto dall'art.77 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, si precisa che ai lavoratori che si sposteranno dalla propria sede di lavoro per turnazioni di servizio, saranno rimborsate preventivamente le spese di viaggio fuori servizio e pernottamento per riposi fuori residenza.

ART. 13. TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 34 CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie, si precisa che la retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità, per ogni giornata di assenza, è la retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie al punto 3 del precedente art. 9.
2. Le assenze a tutela della maternità e paternità concorrono alla maturazione del premio di risultato/produzione.

ART. 13 BIS
~~ART. 13~~. FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (EUROFER)

1. L'azienda si impegna ad aderire al fondo Eurofer, garantendo ai lavoratori che ne faranno richiesta la possibilità di accedere ai relativi versamenti contributivi, secondo lo Statuto e le modalità operative del Fondo stesso.
   Compatibilmente con gli adempimenti tecnici, l'azienda renderà possibile l'adesione alla prima data utile.
   Si rimanda ad un successivo accordo la definizione della percentuale di contribuzione, e delle voci da considerare nella base di calcolo.

ART. 14. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Fatto salvo quanto diversamente previsto al presente Capitolo 5, le parti convengono l'integrale applicazione della parte V del CCNL Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie.

Capitolo 6 Retribuzione

ART. 15. RETRIBUZIONE

In riferimento alla modalità di corresponsione della retribuzione su base mensile prevista dal punto 2 dell'art. 68 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, si concorda che venga erogata entro il giorno 10 del mese successivo a quello corrente.
La 13° mensilità è corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.
La 14° mensilità è corrisposta entro il 10 luglio di ciascun anno, contestualmente alla retribuzione di cui al primo paragrafo del presente articolo, oppure erogata mensilmente previo richiesta scritta del lavoratore.

Per gli importi dei nuovi minimi contrattuali si fa riferimento alla tabella dell'art. 68 punto 3, colonna "Dal 1°settembre 2012"

ART. 16. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie , per il solo personale già occupato in azienda alla data di applicazione del presente accordo, saranno attribuiti gli aumenti biennali necessari al raggiungimento del valore uguale o immediatamente inferiore al maturato.
   L'eventuale differenza tra i due importi continuerà ad essere erogata sino alla maturazione del successivo aumento biennale considerando utile, ai fini della maturazione del nuovo aumento, il tempo trascorso dall'attribuzione dell'ultimo aumento periodico di anzianità.

ART. 17. PREMIO DI RISULTATO

Le parti convengono che entro il 31.12.2012 verrà sottoscritto un accordo specifico sul Premio di Risultato dei lavoratori della Società Rail Cargo Italia S.r.l., riconoscendo gli effetti economici dal 1 settembre 2012.

ART. 18. SALARIO PROFESSIONALE

In ragione alle integrazioni del presente accordo riguardante la Classificazione Professionale, si conviene di riconoscere le misure del Salario Professionale, di cui all'articolo 72 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, alle seguenti nuove figure professionali:

- Addetto Sala operativa, Salario Professionale di **Euro 166,20**

ART. 19. INDENNITÀ DI CONDOTTA E SCORTA DEL PERSONALE MOBILE

1. Per il personale mobile viene istituita l'indennità di condotta e scorta corrisposta con gli importi orari di seguito indicati:

   - Ore di condotta a Doppio Agente: **Euro 6,00 orarie ad ogni agente (Diurna/Notturna)**
   - Ore di condotta con equipaggio misto: **Euro 9,00 orarie (Diurna/Notturna)**
   - Ore di scorta (T.P.T.): Euro **3,00 orarie,**

2. Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale (compresa la formazione ai mezzi di trazione), verrà corrisposta una indennità di utilizzazione professionale giornaliera pari a:
   a. Personale di Macchina euro 10,00
   b. Tecnico Polifunzionale Treno euro 6,00

3. Le indennità di condotta/scorta e di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti, non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita.

ART. 20. COMPENSO ASSENZA DALLA RESIDENZA PERSONALE MOBILE

Le parti, tenendo conto che il personale mobile svolge la propria attività quasi esclusivamente al di fuori della propria residenza amministrativa, convengono di istituire i seguenti compensi relativi all'assenza dalla residenza:

1. Compenso per Riposo Fuori Residenza (RFR) personale mobile:

   - Euro 45,00 "Compenso per ogni RFR personale mobile" - (In Italia)
   - Euro 60,00 "Compenso per ogni RFR personale mobile" - (Località Estere)

2. Compenso orario per assenza dalla residenza, calcolando il lavoro effettivo previsto dall'art. 28 punto 2.1.c) del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie

   - Compenso orario Macchinista: Euro 1,50
   - Compenso orario T.P.T.: Euro 1,00

3. I compensi per assenza dalla residenza del personale mobile, previsti al punto 1 e 2 del presente articolo assorbono e sostituiscono i seguenti istituti contrattuali:

   - Assenza dalla residenza di cui all'art. 77 punto 2.1 e 2.2 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie
   - Indennità giornaliera di pernottazione di cui all'articolo 75 punto 3 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie.

4. I compensi per assenza dalla residenza del personale mobile, previsti al punto 1 e 2 del presente articolo sono soggetti allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.

ART. 21. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Oltre a quanto stabilito al punto 2 dell'art. 84 del CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie (Trattamento di fine rapporto) , per i lavoratori di Rail Cargo Italia S.r.l. sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell'accantonamento del TFR le seguenti voci retributive:

- Salario di Produttività, di cui al punto 3.1 dell'Accordo Produttività R.C.I.

ART. 22. E.R.I. ASSORBIBILE

In conseguenza alla sottoscrizione del presente accordo, le parti convengono sull'esigenza di allineare il personale al nuovo sistema di classificazione e di retribuzione e allo stesso tempo di salvaguardare le attuali condizioni economiche derivanti da "superminimi individuali assorbibili e non assorbibili".

A tal fine convengono di corrispondere ai lavoratori un "Elemento Retributivo Individuale " (E.R.I) assorbibile calcolato secondo quanto segue:

E.R.I. = Minimo Base o Tabellare precedente CCNL Merci + Superminimo Assorbibile e non assorbibile – Minimo Contrattuale relativo all'art. 68 punto 3 del CCNL Mobilita Area Contrattuale Attività Ferroviarie – Salario Professionale di cui all'art. 72 del CNL Mobilita Area Contrattuale Attività Ferroviarie integrato dall'art. 17 del presente accordo – Indennità di Funzione di cui all'art. 71 del CCNL Mobilita Area Contrattuale Attività Ferroviarie.

Se il valore dell'E.R.I. calcolato secondo quanto sopra è uguale o minore di zero non avrà alcun effetto, se il valore dell'E.R.I. è maggiore di zero, al lavoratore sarà corrisposto tale importo fino a quando tale valore sarà uguale o minore di zero.

Rail Cargo Italia S.r.l.

Le OO.SS.

FILT CGIL

FAST CONFSAL

Le R.S.A.

ORSA FERROVIE